

Innovazione normativa in ambito sportivo

Prof. Massimo Rubino De Ritis
Ordinario di diritto commerciale
Università degli Studi della Campania
«Luigi Vanvitelli»

Massimo Rubino De Ritis

Definizione di Sport in vista della Riforma

- si ha sport, se vi è un **impegno intellettuale** (volitivo) e **fisico** (anche minimo), precise **regole da rispettare** e un **confronto** (non necessariamente risolto in competizione) e di conseguenza una forma anche minima di **organizzazione** per la gestione delle attività e dei risultati (RUBINO DE RITIS).

Massimo Rubino De Ritis

Sport e Creatività

- Diversamente da altre attività dell'ingegno umano, nello sport non vi è una netta separazione tra attività e risultato.
- Nell'ambito delle creazioni intellettuali, il risultato (costituito da una statua, un quadro, una poesia, un romanzo, una canzone, un film) è tutelato come frutto dell'attività intellettuale e manuale.
- Nello sport l'oggetto della tutela è essenzialmente lo spettacolo che deriva dallo svolgimento dell'attività (le *performance* dell'atleta): il tiki-taka, la barriera nelle punizioni non sono oggetto di tutela (ripetibilità e imitazione).

Sport e brevetto

- Il nuoto, la corsa, il triathlon non appartengono a nessuno, così come, nel settore dello sport professionistico, il calcio e l'automobilismo.
- Chiunque si può allenare quando vuole ed è libero di apprendere le regole e gli schemi e metterle in pratica.
- Gli e-sport si basano, invece, su un programma, con regole da rispettare, e dunque su di un software, che appartiene ad un determinato soggetto, che può realizzare successivi aggiornamenti o nuove versioni.

Sport e innovazione tecnologica

- La regolamentazione dei materiali è destinata a garantire a tutti la possibilità di aspirare alla vittoria.
- I costi infatti delle attrezzature non devono impedire ad una larga parte di atleti di poter partecipare alle competizioni, pur essendo evidente che alcuni sport richiedono investimenti maggiori da parte del team di cui l'atleta fa parte o spesso da parte del singolo atleta, soprattutto nel campo dilettantistico
- Il c.d. DOPING TECNOLOGICO (non vietato in allenamento come nel caso di Doping farmacologico)

Massimo Rubino De Ritis

Sport ed Economia

- L'importanza economica dello sport, trascurabile come fenomeno di mercato fino alla fine degli anni '60, è esploso con l'avvento della televisione, fino a raggiungere la sua rilevanza attuale, con la possibilità di trasmettere avvenimenti sportivi in diretta.
- La grande domanda di avvenimenti sportivi da parte dei telespettatori, accompagnata dall'ingente massa di denaro offerta dalle catene televisive, ha accentuato il potere di pressione e di condizionamento del settore televisivo sulle federazioni sportive, al punto da portare alla modificazione dei regolamenti sportivi rimasti immutati per decine di anni e degli orari di svolgimento degli avvenimenti sportivi.

Massimo Rubino De Ritis

Sport professionistico

- L. 23 marzo 1981 n. 91, infatti, l'assetto organizzativo dello sport professionistico è limitato alle sole società in forma di s.p.a. o di s.r.l.
- Con la L. 18 novembre 1996, n. 586 – anche a seguito della storica pronuncia del 15 dicembre 1995 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (attualmente Corte di Giustizia Europea) relativamente alla vicenda del calciatore belga Jean Marc Bosman – ha apportato una serie di innovazioni alla disciplina contenuta nella L. 91/1981, al fine di superare diversi aspetti problematici emersi nel frattempo (AMATO). L'emendamento di maggior rilievo fu apportato all'art. 10 della L. 91/1981 che, introducendo lo scopo di lucro.
- Il D.l. 22 marzo 2004, n. 72, conv. in L. 21 maggio 2004, n. 128, emanato per esigenze prettamente fiscali, ha consentito la possibilità di utilizzare anche la forma della società cooperativa, alla quale si estendono le stesse disposizioni in tema di obbligo di affiliazione

Sport dilettantistico

- La gestione di attività sportive nel settore dilettantistico è affidata, ai sensi dell'art. 90, comma 17, L. 27 dicembre 2002 n. 289, solo a:
- associazioni sportive prive di personalità giuridica oppure con personalità giuridica (D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361);
- a società sportive di capitali o cooperative, senza scopo di lucro (società sportiva non lucrativa),
- tutte accomunate dalla previsione statutaria che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette (art. 90, comma 18, lett. d, L. n. 289 del 2002)

Massimo Rubino De Ritis

La breve storia delle S.s.d.l.

- Dal 2018 si sono aggiunte, per un breve periodo (la prima metà del 2018), le società sportive dilettantistiche lucrative (S.s.d.l.) *ex art. 1, commi 353-360, L. 27 dicembre 2017 n. 205*, che, diversamente dalle precedenti società sportive dilettantistiche (di capitali o cooperative, comunque senza finalità di lucro) di cui all'art. 90, comma 17, L. n. 289 del 2002, potevano essere costituite con qualsiasi forma societaria di cui al titolo V del libro quinto del codice civile (quindi, anche società di persone)

Dicotomia attuale tra professionismo e dilettantismo

- Nella seconda metà dell'Ottocento, in Inghilterra, ebbero origine le moderne discipline sportive e gli atleti assunsero la posizione di dilettanti; ciò accadeva perché le attività praticate non portavano ricavi e gli atleti appartenevano a classi socialmente agiate, non avendo affatto bisogno di lavorare e di ricavare un reddito sostitutivo dallo sport.
- Oggi vi è un elevato numero di atleti qualificati dilettanti (non professionisti) che percepiscono alti compensi. Non è un caso, del resto, che soprattutto nell'ultimo decennio, abbia trovato larga diffusione la prassi, in ambito dilettantistico, della stipula di contratti, variamente denominati (di ingaggio, di prestazione sportiva, di prestazione sportiva dilettantistica, di collaborazione sportiva), ovvero elusivamente titolati come accordo o scrittura privata

Il c.d. Terzo Settore e le imprese sportive

- L'area delle attività economiche ricomprese nel terzo settore, da un lato, e quelle nell'ambito sportivo, dall'altro, appaiono come due mondi paralleli, disciplinati in modi e tempi diversi
- Il terzo settore oggi ha trovato una sua definizione normativa, sia pur complicato dall'esistenza di precise discipline riguardanti determinate categorie di enti del terzo settore:
- organizzazioni di volontariato (ODV);
- associazioni di promozione sociale (APS);
- ente filantropico;
- società di mutuo soccorso;
- rete associativa;
- impresa sociale

Massimo Rubino De Ritis

La Riforma del Terzo Settore

- la riforma del terzo settore è stata introdotta nel nostro ordinamento con la L. 6 giugno 2016 n. 106 e conseguente approvazione di quattro decreti legislativi
- Il Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) è stato modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018, n.105 con disposizioni integrative e correttive. In attuazione della legge delega n. 106/2016 sul terzo settore (e in particolare l'art. 1, comma 7), inoltre, è stato approvato il D.lgs. 20 luglio 2018, n. 95, riguardante le disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale.

I decreti legislativi del Terzo Settore

- decreti legislativi
- *a)* D.lgs. 6 marzo 2017 n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106);
- *b)* D.lgs. 3 luglio 2017 n. 111 (Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'art. 9, comma 1, della legge 6 giugno 2016 n. 106);
- *c)* D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale a norma dell'art. 2, comma 2, lett. c della legge 6 giugno 2016 n. 106);
- *d)* D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b della legge 6 giugno 2016, n. 106).

Sistema Sport e Terzo Settore

- *a)* le associazioni sportive dilettantistiche possono essere enti del terzo settore (ETS);
- *b)* vi sono associazioni di promozione sociale che svolgono attività sportiva;
- *c)* vi possono essere imprese sociali che svolgono attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, per le quali è previsto un ridimensionamento del divieto di finalità lucrative *ex art. 3, comma 3, lett. a D.lgs. n. 112/2017*;
- *d)* vi possono essere associazioni che svolgono analoghe attività, rispetto a quelle previste dal C.O.N.I., senza scopo di lucro, non iscritte al Registro tenuto dal C.O.N.I. che possono essere enti del terzo settore (ETS).

Massimo Rubino De Ritis

Prospettive di Riforma: obiettivi

- Esigenza di ottenere disponibilità finanziarie di una certa consistenza per l'adeguamento degli impianti sportivi e la realizzazione di nuovi e per affrontare i rischi connessi a responsabilità civili in caso di eventi che possono procurare danni, come nel caso di organizzazione di eventi sportivi.
- L'alternativa di società di capitali senza scopo di lucro non è appetibile. La necessità di acquisire adesioni di nuovi soci e l'ampliarsi delle esigenze delle attività sportive svolte non possono essere gestiti con la semplice organizzazione di un'associazione.
- Il problema da risolvere proviene, oltretutto, da un insoddisfacente sistema per la costituzione e funzionamento delle associazioni

Contenuto possibile del TUS

necessità di risistemare il diritto sportivo, attraverso un vero e proprio “Testo Unico dello Sport”

- organizzazione del C.O.N.I. e delle federazioni;
- norme sulla responsabilità civile e penale;
- regole antidoping;
- disciplina organica relativa ai soggetti coinvolti nell'attività sportiva e, dunque, regole di organizzazione e gestione delle imprese sportive;
- norme in tema di rapporti di lavoro (prendendo in considerazione anche il c.d. professionismo di fatto);
- regole in tema di sfruttamento economico delle manifestazioni sportive, con particolare riguardo ai diritti audiovisivi (e più in generale di immagine);
- un complesso di norme relative agli aspetti fiscali inerenti allo svolgimento di attività sportive.
- disciplina della concorrenza, e in particolare quella antitrust. -
- L'interesse del pubblico è tanto maggiore quanto più grande è l'incertezza del risultato (ogni singola impresa/club non dovrebbe avere alcun interesse a diventare monopolista nel settore)

Legge delega 8 agosto 2019, n. 86
(Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo,
di professioni sportive nonché di semplificazione).

- La Legge delega ha conferito al Governo il compito di riordinare :
- la governance dello sport,
- la disciplina civilistica e fiscale degli enti sportivi,
- la disciplina del lavoro sportivo,
- la rappresentanza degli atleti,
- le norme in materia di impianti sportivi e di sicurezza nelle discipline sportive invernali
- disposizioni di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

l'art. 5, L. 86/2019 (*Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo*),

- revisione della definizione del “lavoratore sportivo”, riavvicinando le tutele lavoristiche e previdenziali per i lavoratori sportivi nel settore dilettantistico a quelle previste nel settore professionistico.
- I temi trattati sono diversi: abolizione del vincolo sportivo (inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta); riconoscimento di un premio all'attività di associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno formato l'atleta; tutela dei diritti dei minori e delle persone con disabilità nell'accesso alla pratica sportiva; il sostegno del volontariato sportivo.
- Dopo un breve periodo nel corso del 2018, in cui sono state introdotte le società sportive dilettantistiche lucrative, per poi essere state eliminate, si può tornare, dunque, a trattare, anche per le imprese sportive dilettantistiche, di distribuzione (di una parte) di utili.

art. 6, L. 86/2019 (*Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo*),

- si intende disciplinare la figura dell'agente sportivo, con particolare riguardo a requisiti di accesso alla professione, compensi e incompatibilità.
- In tal modo, si vogliono garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza, con istituzione presso il CONI di uno specifico Registro nazionale, al quale dovranno essere iscritti gli agenti

art. 7, L. 86/2019

(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi),

- si semplificheranno le procedure amministrative per la realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi.

Massimo Rubino De Ritis

art. 8, L. 86/2019

(Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi)

- va vista con interesse l'iniziativa legislativa sul contrasto alla violenza in ambito sportivo
- predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta
- a) la tutela dei minori
- b) la prevenzione delle molestie e di ogni altra condizione di discriminazione
- (per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale).

Massimo Rubino De Ritis

art. 9, l. 86/2019 (*Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali*),

- maggiore sicurezza nella pratica degli sport invernali:
- gestione in sicurezza delle aree sciabili →
- criteri e le modalità previsti per la segnalazione del grado di difficoltà delle piste
- delimitazione dei bordi delle medesime commisurato alla pendenza.